

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE

ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale

Indice

ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale.....	1
<i>Indice</i>	1
I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Scopo	2
Art. 2 – Istituzione delle assemblee separate	2
Art. 3 – Composizione delle assemblee separate	2
Art. 4 – Svolgimento delle assemblee separate e nomina dei delegati	3
Art. 5 – Verbale delle assemblee separate	4
II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA LA NOMINA DEI DELEGATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	4
Art. 6 – Nomina del Consiglio di Amministrazione col sistema del voto di lista	4
Art. 7 – Verbale dell'assemblea separata	5

I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Scopo

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'istituto delle assemblee separate, ai sensi dell'art. 31 dello statuto, con particolare riferimento alla istituzione delle medesime, alla loro struttura e allo svolgimento delle riunioni.

Art. 2 – Istituzione delle assemblee separate

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 dello statuto, l'assemblea dei soci si svolgerà per mezzo di assemblee separate nel rispetto della disciplina dettata dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno sussistere nel giorno in cui l'organo amministrativo delibera la convocazione dell'assemblea e devono essere verificate ai sensi del successivo art. 3, comma 1.

Art. 3 – Composizione delle assemblee separate

1. Al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge e dall'art. 31 dello statuto, vengono istituite le assemblee separate in relazione alle categorie previste dall'art. 6 dello statuto.

Inoltre, qualora i soci appartenenti ad una categoria, superino le diecimila unità, in relazione a tale categoria di soci, viene istituita un'assemblea separata in ciascuna provincia in cui abbiano la sede della propria impresa o della propria attività almeno tremila soci.

2. L'organo amministrativo, in sede di convocazione dell'assemblea, accerta se, ed in quali province si sia verificata la condizione di cui sopra e, qualora sia necessario, delibera l'istituzione o la soppressione di una o più assemblee separate dandone tempestiva comunicazione ai soci interessati, procedendo altresì alla relativa annotazione al libro soci ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3. Ciascun socio partecipa all'assemblea separata che si svolge nella provincia in cui è situato il proprio domicilio, corrispondente alla sede legale della propria impresa o della propria attività, o al diverso domicilio comunicato alla società e risultante dal libro soci. L'organo amministrativo, in sede di delibera di ammissione del nuovo socio, precisa a quale assemblea separata partecipa il socio e di tale indicazione deve essere data esplicita notizia al nuovo socio nella comunicazione della deliberazione di ammissione.

4. I soci il cui domicilio si trovi nel territorio di una provincia in cui non si svolge alcuna assemblea separata, parteciperanno all'assemblea separata che si tiene nella provincia più vicina, come previsto dall'art. 31 dello statuto. L'individuazione di quale sia, in concreto la provincia più vicina è effettuata dall'organo amministrativo che dovrà tenere conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) eventuale indicazione espressa dal socio;

b) distanza tra il luogo in cui si trova il domicilio del socio e il luogo di abituale svolgimento delle assemblee separate.

5. L'organo amministrativo deve annotare nel libro soci l'indicazione dell'assemblea separata alla quale partecipa ciascun socio.

Art. 4 – Svolgimento delle assemblee separate e nomina dei delegati

1. Le assemblee separate di norma si svolgono in una località della provincia a cui l'Assemblea si riferisce. Peraltro, nel caso in cui l'intervento in assemblea possa avvenire con strumenti di telecomunicazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 27 dello statuto, è possibile che l'Assemblea separata sia convocata anche al di fuori della provincia di riferimento. In tal caso la società deve attrezzare una sala in una località della provincia di riferimento dell'Assemblea separata, nella quale è possibile partecipare a distanza all'assemblea stessa. L'avviso di convocazione può inoltre prevedere che le assemblee separate, o anche solo di alcune di esse, si tengano in contemporanea, nel medesimo luogo. In tal caso, l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e il dibattito assembleare avverranno in comune per tutte le assemblee, mentre l'espressione del voto, la presentazione dei candidati delegati e la nomina dei delegati avverranno separatamente per ciascuna assemblea separata, secondo la successione che sarà determinata dal presidente delle assemblee.
2. Le assemblee separate sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.
3. Il socio che intenda partecipare all'assemblea deve registrarsi presso la società e richiedere il rilascio del biglietto di ammissione almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare le modalità di registrazione dei soci.
4. Il presidente, dopo aver verificato la regolarità della costituzione ed accertato la legittimazione dei presenti, apre la discussione sui punti all'ordine del giorno, regolandone lo svolgimento e pone in votazione gli argomenti all'ordine del giorno.
5. Terminata la votazione su tutti i punti all'ordine del giorno si procede alla nomina dei delegati. Ciascun socio presente, in proprio o per delega, all'assemblea separata può presentare al presidente la propria candidatura per la nomina a delegato e può prendere la parola per esporre brevemente all'assemblea le sue posizioni riguardo ai punti all'ordine del giorno che siano stati posti in votazione. La candidatura dei soci presenti all'assemblea in forza di delega, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, deve essere presentata per iscritto (anche in calce alla delega) e, unitamente alla candidatura, può essere presentata una breve memoria scritta per illustrare all'assemblea le proprie posizioni sui punti all'ordine del giorno.
6. Terminata la presentazione dei candidati si procede alla nomina dei delegati in relazione a ciascuno dei punti all'ordine del giorno posti in votazione, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) l'assemblea separata elegge uno o più delegati di maggioranza e uno o più delegati per ogni posizione di minoranza eventualmente espressa in assemblea;
 - b) ciascun delegato deve essere espressione di un'unica posizione emersa in assemblea;
 - c) ogni delegato non può rappresentare più di cinquanta soci;
7. Nel caso di pluralità di delegati, nominati al fine di rappresentare la medesima posizione o proposta emersa nell'assemblea separata, essi rappresenteranno congiuntamente tutti i soci che abbiano espresso la medesima posizione e dovranno agire concordemente, non potendo votare in senso divergente l'uno dall'altro.
8. In deroga a quanto previsto dal precedente comma il presidente può stabilire che, ciascuno dei delegati sia legittimato a rappresentare, disgiuntamente dagli altri delegati, i soci che lo hanno eletto, in tal caso la nomina dei delegati dovrà avvenire con modalità tali da poter individuare per ciascun socio votante il relativo delegato.
9. La disposizione di cui al precedente comma otto si applicherà anche nel caso in cui sia richiesto da

un numero di soci pari almeno al dieci percento dei soci presenti nell'assemblea separata.

10. In relazione a ciascuna posizione o proposta emersa in assemblea si procede anche alla nomina di uno o più delegati supplenti, che sostituiscano quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi alla partecipazione all'assemblea generale.

11. I delegati sono responsabili nei confronti dei rispettivi deleganti del voto espresso in assemblea generale.

12. I soci delegati sono sottoposti al vincolo di mandato e dovranno pertanto esprimere, in assemblea generale, il medesimo voto espresso dai soci deleganti. I soci che hanno nominato lo stesso delegato possono peraltro impartire al medesimo particolari istruzioni ed anche attribuirgli un mandato libero. La presentazione di istruzioni e il conferimento di mandato libero al delegato devono risultare per iscritto e sono valide solo con il consenso di tutti i soci deleganti i quali devono, a tal fine, apporre la propria firma in calce alle istruzioni o al conferimento di mandato pieno.

13. La nomina dei delegati avviene secondo le modalità decise dall'assemblea a maggioranza semplice nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 6.

14. In deroga a quanto previsto dal quarto e quinto comma del presente articolo, il presidente, qualora lo ritenga opportuno, può stabilire che la nomina dei delegati venga effettuata immediatamente dopo la votazione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno, ovvero che la nomina dei delegati venga effettuata in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno su cui si sia espressa l'assemblea, purché vengano rispettati i principi di cui al precedente comma 6.

Art. 5 – Verbale delle assemblee separate

1. Oltre alle indicazioni richieste dalla legge e dallo statuto, dal verbale delle assemblee separate deve risultare il nome di ciascun delegato e il numero dei voti ad esso attribuiti. Devono inoltre risultare, anche in allegato:

- a) l'eventuale conferimento ai medesimi della libertà di mandato;
- b) le eventuali istruzioni impartite ai delegati, se richiesto dai soci deleganti.

2. Nel caso in cui la nomina dei delegati avvenga secondo le modalità previste al comma 8 del precedente art. 4 dal verbale delle assemblee separate deve risultare altresì il nome dei soci che hanno eletto ciascun delegato in relazione a ciascuno dei punti all'ordine del giorno su cui si è pronunciata l'assemblea separata.

II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA LA NOMINA DEI DELEGATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 – Nomina del Consiglio di Amministrazione col sistema del voto di lista

1. Nel caso in cui per la nomina del Consiglio di Amministrazione sia stata presentata una sola lista valida, è ammessa la nomina di delegati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 4, comma 6, lettera c), sia per i soci che abbiano votato a favore dell'unica lista, sia per i soci che abbiano votato contro la stessa o che si siano astenuti.

2. Nel caso in cui siano state presentate più liste valide l'assemblea nomina uno o più delegati, sempre nel rispetto dei predetti limiti, in relazione a ciascuna lista che ha ottenuto almeno un voto.

3. I delegati sono sottoposti al vincolo di mandato, salvo particolari istruzioni impartite dai soci ai sensi del precedente art. 4, comma 12.

Art. 7 – Verbale dell'assemblea separata

1. Il verbale dell'assemblea separata dovrà riportare, oltre a quanto richiesto al precedente art. 5, le seguenti indicazioni:

- l'indicazione di tutti i dati relativi alle liste regolarmente presentate;
- il numero di voti riportati da ciascuna lista;
- il nominativo, anche per allegato, e salvo che si sia proceduto mediante il voto segreto, dei soci che hanno votato per ciascuna lista.